

Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilità dei testimoni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17630 del 28/07/2010

Testimonianza resa da parenti della parte - Ammissibilità - Verifica dell'attendibilità - Legittimità - Censurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito -la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata- ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17630 del 28/07/2010